

FATTURAZIONE ELETTRONICA

a cura di:

Dott. Antonio Zappi

Esperto Fiscale – Pubblicista del Gruppo “Il Sole 24 ore”

Fatturazione Elettronica

- Introdotta da ormai 4 anni nell'ambito delle operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, dal 1/1/2019, la fattura elettronica diverrà obbligatoria per la generalità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nel settore privato, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
 - RAGIONI DELLA «NON» PROROGA - L'estensione dell'adempimento ha diverse finalità, prima fra tutte l'incremento del gettito stimato, a regime, in 2,05 miliardi, di cui 1,6 miliardi per IVA.

Fatturazione Elettronica

- Rispetto alla comunicazione dei dati delle fatture, che la fatturazione elettronica va a sostituire, l'Amministrazione può ottenere, infatti, "*praticamente in tempo reale, un contenuto informativo di maggiore dettaglio, ampliando le possibilità di accertamento*".
- L'Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati a propria disposizione per effettuare controlli di coerenza,
- supportare gli operatori nella predisposizione della liquidazione periodica IVA e dei modelli dichiarativi (redditi e IVA),
- valutare la capacità contributiva.

Fatturazione Elettronica – Termini di emissione

- Art. 21 del DPR 633/72: fattura emessa nel momento in cui viene trasmessa / messa a disposizione del destinatario e non sia stata scartata dal SdI.
- A causa dei tempi di elaborazione del documento da parte del SdI, non vi è sincronia tra il momento di trasmissione della fattura da parte dell'emittente e il recapito della stessa al destinatario, per cui è stato stabilito che la data di emissione cui fare riferimento ai fini dell'individuazione del termine di esigibilità IVA è la data riportata sulla fattura.
 - Resta fermo che, ai sensi dell'art. 21 co. 4 del DPR 633/72, la fattura va emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinato a norma dell'art. 6 del DPR 633/72.
 - Pertanto, al di fuori delle ipotesi di fatturazione differita, il documento deve essere formato e poi trasmesso al SdI entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione.
 - In fase di prima applicazione, è stato riconosciuto che se la fattura viene trasmessa con un "minimo ritardo", che non ha l'effetto di pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, si configura una violazione di natura meramente formale ex art. 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97 (circ. 13/E/2018, punto 1.5).

Fatturazione Elettronica – Data di emissione

- Principi generali in tema di obblighi di fatturazione: stretta correlazione fra emissione del documento e momento di effettuazione dell'operazione.
 - A norma dell'art. 21 co. 1 ultimo periodo del DPR 633/72 la fattura *"cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente"*. Secondo il disposto di cui all'art. 21 co. 4 del DPR 633/72, la fattura *"è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione"* determinata a norma dell'art. 6 del DPR 633/72 (fatte salve le deroghe elencate alle lett. a) - d) dello stesso comma).
- In via generale, il momento di effettuazione dell'operazione determina la data in cui deve essere emessa la fattura, che si considera, a sua volta, emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione.
 - Ne consegue che, secondo un'interpretazione letterale della norma, dovrebbe esserci perfetta coincidenza fra la data di emissione della fattura, il momento di effettuazione dell'operazione e la data di trasmissione del documento, fatte salve le ipotesi di deroga di cui all'art. 21 co. 4 lett. a), b), c) e d) del DPR 633/72.

Fatturazione Elettronica – Data di emissione

- Emissione della fattura entro le ore 24 del giorno in cui operazione è posta in essere (circolari 31 ottobre 1974, n. 42, 16 settembre 1996, n. 225/E e, da ultimo, 2 luglio 2018, n. 13/E).
- Ciò significa che una fattura datata 20 luglio e trasmessa al SdI il 21 luglio è tecnicamente tardiva e può essere oggetto di contestazione.
- Le sanzioni (ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, norma richiamata dal D.Lgs. n. 127/2015) sono:
 - dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato;
 - da 250 a 2.000 euro quando la circolazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
- Chiarimento Agenzia delle Entrate (circolare n. 13/E/2018): l'Amministrazione finanziaria ha preso atto che l'iter di generazione/emissione della fattura, pur tempestivamente avviato, possa concludersi oltre le ore 24 del medesimo giorno.

Fatturazione Elettronica - Cronoprogramma

- dall'1.7.2018, obbligo di adozione per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (art. 1 co. 917 della L. 27.12.2017 n. 205), ad eccezione delle cessioni presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali l'obbligo si applica dall'1.1.2019 (per effetto della proroga disposta dall'art. 1 co. 1 lett. a) del DL 28.6.2018 n. 79);
- dall'1.7.2018, obbligo di adozione per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di contratti di appalto pubblici (art. 1 co. 917 della L. 27.12.2017 n. 205);

Fatturazione Elettronica - Cronoprogramma

- dall'1.9.2018, obbligo di adozione per le operazioni ex art. 38-quater del DPR 633/72, effettuate nei confronti dei viaggiatori extra-UE, ovvero delle operazioni di importo superiore a 154,94 euro, interessate dal c.d. "tax free shopping" (art. 4-bis del DL 193/2016);
- dall'1.1.2019, obbligo di adozione per la generalità delle operazioni soggette a fatturazione effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia un soggetto passivo o un privato consumatore (art. 1 co. 909 della L. 27.12.2017 n. 205).

Fatturazione Elettronica – Distinzione

- Distinzione tra fattura elettronica e fattura cartacea
 - L'elemento determinante per distinguere la fattura elettronica da quella cartacea, ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72, è la circostanza che essa risulta in formato elettronico
 - all'atto della sua trasmissione o messa a disposizione da parte dell'emittente
 - e all'atto della ricezione da parte del destinatario (circ. 18/E/2014).
- Si considerano elettroniche, dunque, ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72, le fatture generate in forma cartacea e successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici;
 - mentre non possono considerarsi elettroniche le fatture create in formato elettronico e poi inviate e ricevute in forma cartacea.

Fatturazione Elettronica – Ambito soggettivo

- Sono tenuti all'emissione della fattura elettronica, i soggetti passivi IVA di cui agli artt. 4 e 5 del DPR 633/72, purché si tratti di:
 - società ed enti stabiliti in Italia;
 - imprenditori, artisti e professionisti residenti in Italia;
 - stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri.
- Sono compresi nell'ambito soggettivo di applicazione della nuova norma anche i soggetti non residenti identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato.
 - Si ritiene che, per soggetti "identificati" debbano intendersi sia i soggetti identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72, sia i soggetti che hanno nominato in Italia un rappresentante fiscale ex art. 17 co. 3 del medesimo decreto.

Fatturazione Elettronica – Esclusi

- Restano esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dalla legge di bilancio 2018 i soggetti IVA non stabiliti e non identificati ai fini IVA in Italia.
- Inoltre, sono specificamente esonerati dall'obbligo in argomento:
 - i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
 - i soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.

Fatturazione Elettronica – Ambito oggettivo

- Per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018, la fattura deve essere emessa in formato elettronico per:
 - le cessioni di beni (ex art. 2 del DPR 633/72),
 - le prestazioni di servizi (ex art. 3 del DPR 633/72),
 - effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia.
- Sono ricomprese anche le relative variazioni.
- Facendo riferimento, genericamente, alle operazioni effettuate tra soggetti “residenti, stabiliti o identificati” (e non tra “soggetti passivi IVA”),
 - la legge di bilancio 2018 include nell’ambito di applicazione della norma anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati consumatori residenti in Italia.

Fatturazione Elettronica – Ambito oggettivo

- Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di esonero dall'obbligo di fatturazione (sia elettronica che cartacea) di cui all'art. 22 del DPR 633/72.
 - Ad esempio, nell'ambito del commercio al minuto, la fattura dovrà essere emessa soltanto su richiesta dell'acquirente avanzata non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
- Operazioni escluse
 - Restano escluse dall'obbligo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti e non identificati ai fini IVA in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi.
 - I dati di tali operazioni saranno acquisiti mediante comunicazione istituita a partire dal 2019 (COT).

Fatturazione Elettronica e ricevute fiscali

- Per chi emette ricevute fiscali, cosa cambia?
- Chi emette scontrini o ricevuta fiscale è interessato alla emissione della e-fattura?
 - SI - L'obbligo di fatturazione elettronica riguarderà anche i commercianti al minuto e i soggetti assimilati ex art. 22 del DPR 633/72.
 - Ai sensi dell'art. 12 della L. 413/91, le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, se non su richiesta del cliente (art. 22 del DPR 633/72), sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale (salvo specifici casi di esonero).
 - Le operazioni per le quali è disposto l'esonero dall'obbligo di fatturazione ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72 (es. operazioni effettuate da commercianti al minuto, ecc.) devono essere certificate mediante l'emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, avanzata non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
 - Ciò che prima era cartaceo, dal 2019, invece, sarà elettronico.

Fatturazione Elettronica – Verso privati

- Per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati viene previsto che il documento sia reso disponibile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, di modo che tale tipologia di acquirenti non sia tenuta a dotarsi dei mezzi informatici necessari a ricevere fatture elettroniche.
- In tal caso, il soggetto che emette la fattura consegna al privato consumatore una copia elettronica del documento ovvero una copia analogica dello stesso, ferma restando la possibilità del destinatario di rinunciarvi.

Fatturazione Elettronica – Privato consumatore

- Cosa occorre fare / come comportarsi nei confronti di soggetti privati?
 - Dal 1 gennaio 2019, il consumatore può richiedere la copia cartacea dell'originale in formato elettronico, comunque inviategli nell'area web riservata del sito dell'Agenzia.
- Destinatario fattura : PRIVATO CONSUMATORE
- Modalità ricezione : Sito ADE
 - Obblighi del cedente : Consegna copia analogica o informatica della fattura (il cliente PUO' rinunciare). Invio comunicazione che la fattura è disponibile presso l'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate
 - Inserimento CodiceDestinatario "0000000" e inserimento del codice fiscale fra i dati anagrafici del cessionario/ committente.

Fatturazione Elettronica – Fatture accompagnatorie

- Cessioni di beni
- La fatturazione differita è ammessa per le cessioni di beni in relazione alle quali sia stato emesso apposito documento di trasporto (DDT) o altro documento equivalente ai sensi del DPR 472/96, idoneo a individuare la natura, qualità e quantità dei beni, nonché il codice fiscale del cessionario.
- A tal fine, è consentita anche l'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale opportunamente integrati ai sensi dell'art. 3 co. 1 del DPR 696/96.
- La fattura emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni deve contenere il dettaglio delle operazioni effettuate o, in alternativa, gli estremi del documento di trasporto o consegna (data e numero del documento).
- Qualora il versamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente avvenga all'atto della consegna del DDT, il cedente o prestatore può comunque usufruire della fatturazione differita (C.M. 9.8.75 n. 27). Tuttavia, se il pagamento avviene, in misura totale o parziale, prima dell'emissione del DDT, sorge l'obbligo di fatturazione immediata.

Fatturazione Elettronica – Fatture accompagnatorie

- Prestazioni di servizi
- A partire dall'1.1.2013, per effetto della L. 228/2012, la facoltà di differire l'emissione della fattura è stata estesa alle prestazioni di servizi, a condizione che le prestazioni siano individuabili a mezzo di idonea documentazione.
- A tal fine, può essere utilizzata "la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta", dalla quale sia possibile individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti (circ. 18/E/2014). Può trattarsi, ad esempio, del documento attestante l'avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d'incarico, della relazione professionale, purché dagli stessi risultino in modo chiaro e puntuale gli elementi citati.
- Anche per le prestazioni di servizi la fattura emessa deve indicare, in dettaglio, le operazioni effettuate.

Fatturazione Elettronica – «Accompagnatoria»

- L'unica fattura valida, ai fini Iva, è quella trasmessa al SdI;
 - ciò non toglie che gli operatori possono continuare ad utilizzare un documento analogico, identico alla fattura inviata al SdI per accompagnare le merci.
 - Sullo stesso è possibile apporre l'indicazione che il documento cartaceo non è una fattura e che si provvede all'invio della fattura elettronica tramite SdI. In questo caso il documento accompagnatorio assolve a funzioni civilistiche, ma non Iva.
 - Tale documento potrebbe essere utilizzato come Ddt valorizzato e in questo caso invece di emettere la fattura in modo immediato trasmettendola contestualmente (al trasporto) al SdI, si potrebbe emettere una fattura differita.

Fatturazione Elettronica – «Accompagnatoria»

- In caso di variazione in ordine alla consegna della merce e la fattura sia stata emessa/inviata, bisognerà emettere una nota di variazione in diminuzione.
- In caso di scarto, si provvede alla trasmissione al SdI della fattura corretta con la stessa data e lo stesso numero, ovvero con l'invio di una fattura rettificativa con storno interno della stessa fattura.

Fatturazione Elettronica e somministrazione continuativa

- Chi ha una attività di ristorazione come deve procedere in caso di richiesta della fattura cosa deve rilasciare nel frattempo?
 - Le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento.
 - Dovrebbe ancora essere possibile emettere una e-fattura che raggruppi tutte le consumazioni pagate nel corso di un periodo, evidenziando al suo interno i singoli servizi e gli estremi (numero e data) degli scontrini o delle ricevute fiscali emesse.
 - La fattura dovrà sempre essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo.
 - La norma richiede che per poter emettere la “fattura differita” per i servizi debba esserci un’“idonea documentazione”.

Fatturazione Elettronica e somministrazione continuativa

- Nell'ipotesi di una prestazione continuativa (come nel caso delle manutenzioni o delle somministrazioni di alimenti e bevande), la certificazione del servizio reso nei confronti dello stesso cliente dovrebbe comunque avvenire mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (ancorché sia astrattamente riconosciuta la possibilità di individuare il servizio con documenti alternativi).
 - Secondo la circ. n. 18 del 24 giugno 2014 (Parte II, n. 1), il prestatore può *“utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. Da tale documentazione deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti”*.
 - Operativamente, anche in questo caso le caratteristiche del documento risultano simili a quelle dello “scontrino parlante”, in particolare laddove il corrispettivo non sia ancora stato pagato (non essendo previsto, in tale ipotesi, nemmeno il rilascio al cliente di una ricevuta delle somme incassate).
 - Pertanto, per le prestazioni di servizi continuative, prima della fattura differita riepilogativa (entro il 15 del mese successivo), dovrebbe comunque essere emesso uno scontrino fiscale con l'indicazione del servizio fornito (es. pranzo), con i dati identificativi del cliente e con la dicitura “corrispettivo non pagato”.

Fatturazione Elettronica – DDT

- I DDT subiscono delle variazioni?
- NO
 - L'articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, consente ancora l'emissione di una sola fattura, *«per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472»*.

Fatturazione Elettronica – Fattura differita

- Quali sono i termini di emissione della fattura elettronica in caso di utilizzo del DDT?
 - L'articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, consente l'emissione di una sola fattura, *«... nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto» e purché «recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime».*
 - Necessario accompagnamento *«idoneo»* di documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti voluti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 - in particolare *«indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti» ...*

Fatturazione Elettronica – Esclusioni e facoltà

- Dal 1/1/2019 : Chi è escluso dall'obbligo della fattura elettronica?
 - L'uso della fattura elettronica NON è obbligatorio per i contribuenti “minimi” (detti anche “di vantaggio”, commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011) e per i “forfettari” (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014, Legge di Stabilità 2015),
 - **che però le potranno ricevere.**
- Se ad un soggetto escluso dall'obbligo viene richiesta la fattura elettronica, è obbligato a produrla?
 - NO, ma ha facoltà di emetterla.
- Fatture verso privati consumatori e soggetti in regime agevolato
 - Messa a disposizione della fattura all'interno dell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate
 - costituisce la modalità di recapito ordinariamente prevista per le fatture emesse nei confronti di:
 - privati consumatori;
 - soggetti in regime di vantaggio ex DL 98/2011;
 - soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014;
 - *soggetti in regime di esonero per i produttori agricoli ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.*

Fatturazione Elettronica – Facoltà per i non obbligati

- E' possibile utilizzare la fatturazione elettronica anche per chi non è obbligato ?
 - Non vi sono divieti per poter emettere una e-fattura, anche da parte di soggetti esclusi dall'obbligo.

Fatturazione Elettronica – Il problema «San Marino»

- Acquisti di beni da San Marino
- Le cessioni di beni da parte di operatori economici sammarinesi nei confronti di soggetti passivi IVA italiani possono recare o meno l'addebito dell'imposta.
- Nel caso in cui la cessione avvenga con addebito dell'IVA, il soggetto passivo nazionale:
 - registra la fattura d'acquisto ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72, debitamente perforata a timbrata a secco dall'Ufficio di San Marino e recante l'indicazione, da parte dell'Ufficio IVA di Pesaro, degli estremi della bolletta di pagamento e dell'ammontare dell'imposta versata;
 - può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta secondo le modalità di cui all'art. 19 del DPR 633/72.
- Nell'ipotesi in cui la cessione avvenga senza addebito dell'imposta, il cessionario nazionale è tenuto ad assolvere l'IVA mediante il meccanismo del reverse charge di cui all'art. 17 co. 2 del DPR 633/72. Il soggetto passivo nazionale è, quindi, tenuto a:
 - integrare la fattura ricevuta, applicando l'imposta relativa all'acquisto effettuato;
 - registrare la fattura nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti, secondo le modalità e i termini ordinari.

Fatturazione Elettronica – Il problema «San Marino»

- Prestazioni di servizi
- Le prestazioni di servizi nei confronti di soggetti sammarinesi seguono gli ordinari criteri previsti, ai fini IVA, nei casi in cui le controparti siano non residenti e prive di stabile organizzazione in Italia.
- Per cui, per le prestazioni di servizi "generiche" effettuate da un soggetto passivo italiano nei confronti di un soggetto sammarinese:
 - l'operazione non è rilevante ai fini IVA in Italia, se il committente è parimenti un soggetto passivo d'imposta, ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. a) del DPR 633/72;
 - l'operazione è rilevante ai fini IVA in Italia, se il committente non è soggetto passivo d'imposta, ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) del DPR 633/72.
- Per le prestazioni di servizi che non hanno natura "generica", invece, dovranno essere seguite le regole di territorialità IVA di cui agli artt. 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies del DPR 633/72.
- Le prestazioni di servizi "generiche" ricevute da un soggetto passivo sammarinese hanno rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72.
- **Il committente nazionale è tenuto ad assolvere l'imposta emettendo autofattura ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 633/72.**

Fatturazione Elettronica – Operazioni con l'estero

- Per fatture Intra-UE ed estere, è previsto un adempimento telematico / e-fattura?
 - SI.
 - L'obbligo di fatturazione elettronica, ad oggi, non è esteso alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti non «stabiliti» nel territorio dello Stato.
 - Non è, quindi, consentito emettere fattura elettronica a un soggetto (sia impresa sia persona fisica) non «stabilito» in Italia.
 - Per le operazioni con l'estero vi è l'obbligo di comunicazione dei dati con il nuovo adempimento COT o c.d. “esterometro”.

Fatturazione Elettronica – Operazioni da/per estero

- Cosa occorre fare per le fatture «ricevute» dall'estero?
 - Secondo le risposte fornite dall'Agenzia (convegno 18 settembre), infine, l'integrazione delle fatture per operazioni in reverse charge (art. 46 del DL 331/93) non richiede la trasmissione al Sdl e dovranno transitare per il Sistema le sole autofatture relative a operazioni "interne" (es. autoconsumo, omaggi, passaggi interni tra attività separate) – Attesa una circolare sul punto.
- Risposte delle Entrate al Videoforum del 24.5.2018 - ***Fatture verso soggetti esteri***
- Le fatture emesse verso soggetti non residenti e non stabiliti in Italia, ancorché non soggette all'obbligo di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, possono essere inviate al Sdl.
- In tal modo, i dati delle fatture si intenderanno già acquisiti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della COT (comunicazione delle operazioni transfrontaliere) introdotta dalla legge di bilancio 2018.
 - Tale possibilità non è prevista, però, per le fatture ricevute da soggetti esteri, che dovranno comunque essere oggetto della suddetta comunicazione.

Fatturazione Elettronica – Operazioni da/per estero

- Risposte Agenzia delle Entrate al Videoforum del 24.5.2018
- Si possono trasformare le fatture emesse e ricevute dall'estero in fatture elettroniche inviandole attraverso il SdI in modo da adempiere all'obbligo mensile di comunicazione?
 - SI - con riferimento solo alle fatture emesse verso soggetti esteri.
 - Infatti, il punto 9.4 del provvedimento del 30 aprile 2018 stabilisce che: «*Per le sole fatture emesse, le comunicazioni di cui al punto 9.1 (ossia relative a "operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato") possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle entrate l'intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito al punto 1.3 e compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento*».

Fatturazione Elettronica – Autofattura

- Come si gestiscono le autofatture ?
- Provv. n. 89757 del 30 aprile scorso,
 - il cessionario/committente non ha ricevuto il documento, né ha ottenuto dal cedente/prestatore comunicazione circa il fatto che l'originale della fattura elettronica sia presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per cause tecniche, il recapito tramite i suddetti canali non sia stato possibile;
 - il cessionario/committente ha ricevuto un documento irregolare (perché, a titolo esemplificativo, viene riportata un'aliquota IVA differente da quella applicabile, una base imponibile errata, ecc...).
 - In questi casi, al fine di non incorrere nella sanzione citata, il soggetto passivo potrà compilare il file della fattura elettronica indicando il codice TD20 nel campo "TipoDocumento", i dati del fornitore nella sezione anagrafica del cedente/prestatore e i propri in quella del cessionario/committente.
 - Un'importante semplificazione concerne il fatto che, come previsto dal provvedimento n. 89757/2018, la trasmissione al Sistema di Interscambio sostituisce l'obbligo di presentazione dell'autofattura all'Ufficio dell'ADE.

Fatturazione Elettronica – Autofattura

- Autofattura con regolarizzazione generalizzata?
- Il provvedimento 89757/2018 dell'agenzia delle Entrate, che detta le regole tecniche per l'e-fattura, prevede la trasmissione al SdI dell'autofattura elettronica nei casi in cui è necessaria la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 6, comma 8, Dlgs 471/97, per mancata ricezione della fattura (lett. a) o per ricezione di fattura irregolare (lett. b).
- In queste ipotesi, l'autofattura elettronica, emessa con codice TD20 (come precisano le specifiche tecniche allegate al provvedimento) e con i dati di fornitore e cessionario/committente, sostituisce l'obbligo di presentare il documento alle Entrate, visto che l'amministrazione finanziaria viene a conoscenza dell'operazione grazie al SdI.
- La procedura, compresa la dispensa dalla presentazione dell'autofattura all'ufficio, dovrebbe rendersi applicabile in tutte le situazioni in cui la regolarizzazione avviene in analogia alle previsioni dell'articolo 6, comma 8.

Fatturazione Elettronica – Autofattura

- È il caso in cui sono regolarizzati con autofattura eventuali errori nell'utilizzo del plafond degli esportatori abituali (regole illustrate, da ultimo, dalla ris. 16/E del 2017).
 - Se l'esportatore effettua acquisti senza applicazione dell'Iva per importi superiori al plafond disponibile o, addirittura, in mancanza dello status di esportatore agevolato, è infatti possibile ravvedere la violazione (beneficiando della riduzione delle sanzioni) mediante emissione di autofattura in formato elettronico (dal 1° gennaio 2019) e versamento o liquidazione, a seconda del metodo scelto, dell'imposta e degli interessi.
 - In alternativa, il ravvedimento può avvenire chiedendo al fornitore l'emissione di una nota d'addebito di sola imposta che, dalla medesima data, sarà anch'essa elettronica (codice TD05).

Fatturazione Elettronica – Autofattura

- Le indicazioni riferite alla procedura dell'articolo 6, comma 8, esprimono un principio di portata generale?
 - Se sì, sarebbe possibile regolarizzare nel modo illustrato dal provvedimento anche le violazioni in materia di reverse charge, sempre che si tratti di operazioni con fornitori nazionali tenuti all'emissione di fatture elettroniche da trasmettere via SdI.
 - In ipotesi di mancata ricezione della fattura in inversione contabile o di ricezione di una fattura irregolare, la procedura prevista dall'ultimo periodo del comma 9 bis del medesimo articolo 6 del decreto 471/1997, pur in assenza di un richiamo normativo espresso, è del tutto simile a quella del precedente comma 8.
 - Ciò potrebbe dirsi per le violazioni regolate dai successivi commi 9 bis1 e 9 bis2 (fattura con Iva anziché in reverse charge e viceversa), per le quali la circolare 16/E/2017 afferma che è sempre possibile regolarizzare l'operazione nei termini di legge, così come per quelle di cui al comma 9 bis3, visto che, in caso di fattura per operazioni soggettivamente inesistenti, la stessa circolare 16/E ammette la possibilità di regolarizzare la violazione ai sensi di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 9 bis.

Fatturazione Elettronica – Lo «scarto»

- Cosa succede se l'invio delle fatture al SdI non va a buon fine?
- Qual è il tempo di risposta delle ricevute? Che fare se la fattura viene scartata a ridosso di fine e inizio mese su quale mese va ad incidere per la liquidazione iva?
 - Se la fattura elettronica viene respinta dal Sistema di Interscambio SdI, il Sistema invia un messaggio di “scarto” entro cinque giorni dall'invio.
 - A quel punto, la fattura si considera non emessa e l'emittente può:
 - procedere, entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto, a un nuovo invio della fattura, con medesimo numero e data;
 - oppure (se la prima soluzione non fosse possibile) emettere un documento con nuovo numero e data *“per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna (senza trasmissione a SdI), onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta”*.
 - **ATTENZIONE!** Per non incorrere in possibili errori nelle liquidazioni periodiche Iva, sarà consigliabile trasmettere la fattura al SdI 5 giorni prima della fine del mese o del trimestre.

Fatturazione Elettronica – Lo «scarto»

- Si chiede se, a fronte dello scarto di una fattura da parte del SdI, si possa procedere ad un nuovo inoltro del medesimo documento con un numero diverso e stessa data di quello iniziale.
 - NO. La fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa. Circostanza che, qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, comporta - se necessario - una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI (punto 6.3 del citato provvedimento prot. n. 89757/2018).
 - In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l'operazione sottesa.
 - In questo senso, valgono i principi generali in materia, legati non solo alla tenuta di una ordinata contabilità, ma anche ai requisiti legislativamente previsti per l'emissione e la registrazione dei documenti in esame (cfr., ad esempio, gli articoli 21 e 23 del d.P.R. n. 633 del 1972).

Fatturazione Elettronica – Lo «scarto»

- Il SdI intercetta anche l'inoltro «duplicato» di documento già trasmesso ed elaborato.
- Qualora l'emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell'imposta in ragione dell'operazione effettuata, impongono alternativamente:
 - a) l'emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta;
 - b) l'emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI.

Fatturazione Elettronica – Lo «scarto»

- Si pensi a numerazioni quali "1/R" volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 (nell'esempio fatto) prima scartata dal Sdl.
 - Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell'1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal Sdl sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell'8/03/2019 annotate nell'apposito sezionale.

Fatturazione Elettronica – Il ciclo «passivo»

- Per il ciclo passivo: quando nasce l'obbligo di registrazione in prima nota/iva e quale è la data di riferimento da utilizzare (data ricezione/ricevimento?)
- Momento di ricezione
- La determinazione del momento di ricezione della fattura elettronica varia a seconda della tipologia di destinatario e delle modalità di recapito.
- A partire da tale data decorrono, per i soggetti passivi IVA, i termini per l'esercizio della detrazione (prov. n. 89757/2018).
- Le registrazioni sul libro giornale devono essere eseguite non oltre 60 giorni dall'operazione (art. 22 co. 1 del DPR 600/73), trattandosi di scritture cronologiche.

Fatturazione Elettronica – Utile il «sezionale»

- È consigliabile/obbligatorio creare sezionali per le fatture elettroniche nel 2018 ?
 - Sì, sicuramente consigliabile, per ragioni di «ordinata contabilità».
 - Nel 2019? Necessario «registrare» fatture ancora cartacee sia esse attive o passive (es. «estere»).

Fatturazione Elettronica – Fine del «cartaceo»

- Cosa bisogna fare se si riceve una fattura cartacea anziché elettronica? Anche in presenza di un precedente documento DDT ricevuto?
- Fattura «cartacea»
- = Fattura Omessa
- = Necessità autofattura elettronica

Fatturazione Elettronica – La sorte del «protocollo»

- Alla luce di tutte le problematiche e dinamiche della fatturazione elettronica cosa succede alla numerazione delle fatture o dei protocolli? Hanno ancora un significato, oppure sono ininfluenti? Basti pensare agli ipotetici scarti e nel frattempo si sono emessi altri documenti.
 - Le «asincronie» non devono far perdere il principio di «ordinata progressività».
 - Rapporti diretti tra caos ed accertamento induttivo, come insegnano le abrasioni, cancellature, salti di numerazione, ecc..
 - Convegno del 18 settembre: *anche se il numero di protocollo non è fisicamente apposto sulle fatture ricevute (ciò è impossibile per i documenti in formato XML), come richiede l'art. 25 del DPR 633/72, è sufficiente che vi sia un collegamento biunivoco tra la fattura elettronica ricevuta e la sua registrazione contabile.*
 - Tale impostazione è stata fatta propria anche da Assosoftware che, con un comunicato stampa ha portato come esempio la possibilità di riportare nel sistema contabile il codice identificativo che il Sistema di interscambio assegna a ogni file trasmesso mediante SdI.

Fatturazione Elettronica – Ricezione e detrazione

- Data di ricezione e detrazione dell'IVA
- La data di ricezione viene determinata sulla base delle modalità utilizzate per il recapito della fattura. Conseguentemente:
 - indirizzo PEC, la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata al SdI dal gestore della posta elettronica del destinatario, attesta il deposito del documento nella casella del ricevente;
 - altri canali (web service o FTP), la data di ricezione è attestata dalla ricevuta di consegna telematica;
 - fattura messa a disposizione del ricevente nel sito web dell'ADE, la data in cui il cessionario/committente prende visione del documento rappresenta la data di ricezione della fattura, salvo che non si tratti di un consumatore finale, un soggetto passivo aderente al regime di vantaggio o al regime forfetario, o un produttore agricolo di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72:
 - in questi casi, infatti, la data di ricezione coinciderà con quella di messa a disposizione del documento elettronico.

Fatturazione Elettronica – Ricezione e detrazione

- Provv. ADE del 30 aprile scorso: data da cui decorrono i termini per la detraibilità dell'imposta da parte del cessionario/committente:
 - coincide con la data di ricezione attestata dai canali telematici o con la data di presa visione della fattura elettronica nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata.

Fatturazione Elettronica – Ricezione e detrazione

- Questioni relative all'esercizio del diritto alla detrazione,
 - già emerse con riguardo alle fatture "cartacee", a seguito delle novità legislative entrate in vigore per effetto delle disposizioni di cui al DL 50/2017.
- La questione concerne l'interpretazione dell'art. 1 del DPR 23.3.98 n. 100, secondo cui *"Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, (...), e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"*.

Fatturazione Elettronica – Ricezione e detrazione

- Secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, la data da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuata nel momento in cui si verifica, in capo al cessionario/committente, la duplice condizione:
 - dell'avvenuta esigibilità dell'imposta (sostanziale), e
 - del formale possesso di una fattura redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 21 del DPR 633/72 (formale).
- Secondo la tesi avanzata da parte della dottrina, l'art. 1 del DPR 100/98, *"nel richiedere il possesso della fattura, non ne impone il possesso entro la fine del mese di riferimento, richiedendone semmai la disponibilità entro il giorno 16 in cui si procede all'effettiva liquidazione dell'imposta"*.
 - Aderendo a questa tesi, quindi, laddove una fattura sia ricevuta entro il 16 di maggio da un soggetto passivo mensile, questi potrà esercitare la detrazione della relativa imposta già per il mese di aprile.

Fatturazione Elettronica – Ricezione e detrazione

- Ipotizzando che tale interpretazione possa essere corretta, la sua applicazione potrebbe comportare alcune difficoltà di carattere pratico, dal momento che, restando all'esempio precedente, il cessionario che ricevesse la fattura entro il 16 maggio dovrebbe annotare il documento nello stesso mese, "retro-imputando", però, la detrazione dell'imposta al mese di aprile (ferma restando, evidentemente, l'impossibilità di registrare il documento in data 30 aprile, dal momento che il cessionario/committente non sarebbe ancora in possesso del documento in tale data).
 - Si potrebbe poi eccepire che l'art. 1 del DPR 100/98 può non apparire incoerente con l'interpretazione dell'ADE, quando precisa come sia consentito portare in detrazione l'imposta risultante dalle annotazioni eseguite nel registro acquisti, sulla base dei documenti di cui si sia in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese. Il soggetto passivo, sulla base della circ. 1/2018, può detrarre l'imposta che risulta dall'annotazione del documento di cui è in possesso in aprile (mese di ricezione), per il quale il diritto viene esercitato con riferimento allo stesso mese, entro il 16 maggio.

Fatturazione Elettronica – Ricezione e detrazione

- V'è peraltro chi sottolinea come le "asincronie" fra la data di trasmissione del documento al Sistema di Interscambio, la data di ricezione del SdI e quella di recapito al destinatario, possano far ritenere sostenibile "il non contrasto del requisito dell'arrivo/possesso della fattura (C.M. 1/E/2018) con la disciplina del DPR 100/98".

Fatturazione Elettronica – Ricezione e detrazione

- Secondo questa tesi, al fine dell'individuazione della data di decorrenza del diritto alla detrazione potrebbe essere sufficiente che il possesso della fattura "*risulti perfezionato entro la scadenza della liquidazione dell'IVA*".
 - Nella circostanza in cui il 28 febbraio il cessionario proceda all'acquisto di un bene e nella stessa data il cedente emetta e trasmetta la fattura elettronica al SdI, questa potrebbe essere recapitata al cessionario successivamente, ad esempio il 5 marzo. Se non fosse concessa al cessionario la possibilità di esercitare la detrazione con riferimento al mese di febbraio, verrebbe violato il principio della detrazione immediata previsto dalla normativa europea.
- Tale interpretazione peraltro non ha trovato al momento conferma presso l'Amministrazione finanziaria.
- Sembra, quindi, prudentiale la scelta di procedere ad esercitare il diritto alla detrazione dal giorno di ricezione del documento, con riferimento alla medesima data (a seguire, esempio).

Fatturazione Elettronica – Ricezione e detrazione

- Esempio
 - Acquisto di beni in data 29.9.2018, con pagamento e consegna immediati. Il cedente redige in pari data la fattura e la trasmette al Sistema di Interscambio.
 - Il SdI, dopo l'esito positivo dei controlli, invia la fattura al cessionario (che effettua liquidazioni mensili), che la riceve il 3.10.2018.
- Secondo l'interpretazione che può evincersi dalla lettura della circ. 1/2018, la detrazione dell'IVA potrà essere effettuata soltanto a decorrere dal mese di ottobre, dal momento che solo da tale periodo il cessionario è venuto in possesso della fattura, indipendentemente dal fatto che la data di ricezione sia antecedente a quella entro la quale effettuare la liquidazione periodica.

Fatturazione Elettronica – Sanzioni

- In caso di emissione di una fattura con modalità diverse da quelle previste la fattura si considererà non emessa.
 - L'emissione di una fattura in formato cartaceo (o in altro formato diverso da quello utilizzabile sul Sistema di Interscambio) in luogo della fattura elettronica viene equiparata alle ipotesi di omessa fatturazione, con applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 del DLgs. 471/97, compresa fra il 90% e il 180% dell'imposta non correttamente documentata (e in ogni caso non inferiore a 500,00 euro).

Fatturazione Elettronica – Sanzioni

Se la violazione non incide sulla liquidazione dell'imposta, la sanzione è dovuta nella misura da 250,00 a 2.000,00 euro. Il cessionario o committente che ha operato la detrazione dell'IVA, per non incorrere nella sanzione di cui al co. 8 dell'art. 6 del DLgs. 471/97 (pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250,00 euro), deve adempiere agli obblighi documentali previsti dal medesimo co. 8, avvalendosi, anche in questo caso, del Sistema di Interscambio. Ciò significa che:

- se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, l'acquirente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo, previo pagamento dell'imposta, un documento dal quale risultino le indicazioni della fattura omessa (o trasmessa con formato diverso da quello elettronico);
- se ha ricevuto una fattura irregolare (intendendosi dunque le fatture emesse con dati inesatti), l'acquirente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione effettuata, un documento integrativo previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

Fatturazione Elettronica – La nuova COT

Nell'ambito della comunicazione dovranno essere trasmessi i dati:

- delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Non sono oggetto di comunicazione:

- i dati delle bollette doganali ricevute;
- i dati delle fatture eventualmente emesse o ricevute in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio.

Fatturazione Elettronica – La nuova COT

I dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo:

- a quello della data del documento emesso;
- a quello della data di ricezione del documento di acquisto.

In caso di omessa o errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si applicherà la sanzione amministrativa pari a:

- 2,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre;
- 1,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500,00 euro, se la comunicazione viene trasmessa (o trasmessa correttamente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.

La disciplina sanzionatoria descritta sarà inserita nel nuovo co. 2-quater dell'art. 11 del DLgs. 471/97. Per le violazioni in argomento non trova applicazione l'art. 12 del DLgs. 472/97 in tema di concorso di violazioni e violazioni continuate.

COT - Conferme ADE

- La COT risulta, quindi, facoltativa:
 - per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
 - per le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
 - È consentita, infatti, l'adozione della fatturazione elettronica nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
- Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento emesso o di quello comprovante l'operazione, devono essere trasmessi telematicamente, secondo il tracciato e le regole contenuti nel provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, le seguenti informazioni:
 - data del documento comprovante l'operazione;
 - data di registrazione (per i documenti ricevuti e le relative note di variazione);
 - numero del documento;
 - base imponibile;
 - aliquota IVA applicata;
 - imposta oppure, ove non sia prevista l'applicazione dell'IVA, tipologia dell'operazione.

COT - Conferme ADE

- L'Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto già previsto dal provv. 89757/2018 (punto 9.4), in relazione alla possibilità di trasmettere al Sistema di Interscambio, l'intera fattura emessa nei confronti del soggetto estero, pur se convertita in formato XML, in luogo dell'indicazione analitica dei detti elementi.
 - Tale semplificazione non è, invece, consentita con riferimento alle fatture ricevute da soggetti passivi esteri.
 - Il mancato invio della comunicazione è punito con una sanzione amministrativa pari a 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre, ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500,00 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita (art. 11co. 2-quater del DLgs. 471/97).

Fatturazione Elettronica - Firma

- Rispetto alla fattura elettronica emessa nei confronti della Pubblica Amministrazione, che richiede obbligatoriamente l'apposizione della firma digitale, la fattura fra privati può essere inviata anche in assenza di tale adempimento.
- Si ritiene, tuttavia, consigliabile apporre la firma digitale, in considerazione del fatto che in tal modo viene garantita la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento, nonché la sua riconducibilità all'autore, attribuendo allo stesso l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2702 c.c..
- I formati ammessi per firmare digitalmente la fattura sono i seguenti:
 - CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures);
 - XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures).
 - Nel caso si scelga di utilizzare la firma elettronica, e si invii un file compresso contenente più fatture, sarà necessario firmare digitalmente ogni file fattura in esso contenuto.

Fatturazione Elettronica – Agevolazione o problema ?

- Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili.
- A partire dal 2019, in ragione delle modifiche della legge di bilancio 2018 in materia di fatturazione elettronica, l'art. 4 del DLgs. 127/2015 viene sostituito, prevedendo un programma di assistenza online a favore dei seguenti soggetti:
 - esercenti arti/professioni; imprese in semplificata ex art. 18 DPR 600/73.
- L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei predetti soggetti:
 - gli elementi informativi per predisporre i prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
 - una bozza di dichiarazione IVA annuale e una bozza di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
 - le bozze dei modelli F24 di versamento con gli ammontari delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.
 - Esonero dall'obbligo di registrazione delle fatture di vendita e di acquisto sui registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72.

Fatturazione Elettronica – Incentivi

- Ad oggi - Riduzione di due anni dei termini per l'accertamento (IVA ed II.DD.) per i soggetti IVA che garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 30,00 euro, secondo le modalità definite dal DM 4.8.2016.
 - Con introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 2019, la legge di bilancio 2018 estende la possibilità di usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento alla generalità dei soggetti passivi IVA di cui all'art. 1 del DLgs. 127/2015 modificato,
 - a condizione che gli stessi garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500,00 euro.

Fatturazione Elettronica – Commercianti minuto

- La riduzione dei termini di accertamento non si applica ai soggetti passivi IVA che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate ex art. 22 del DPR 633/72,
 - a meno che gli stessi non abbiano optato per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

Fatturazione Elettronica – Bollo su fattura

- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
 - Le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo secondo la disciplina prevista, in generale, per le fatture cartacee. Pertanto, l'imposta si applica nella misura di 2 euro per le fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 euro (fatta salva l'applicazione di specifiche esenzioni).
 - Tali fatture devono riportare l'annotazione che l'imposta è stata assolta ai sensi del DM 17.6.2014.
 - Specifiche regole sono infatti previste con riguardo al versamento dell'imposta di bollo, che deve avvenire secondo le modalità di cui all'art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014, ossia in via telematica (mediante F24 online), in unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
 - Tale modalità di versamento vale sia per le fatture emesse e ricevute in formato elettronico, sia per le fatture emesse in formato elettronico in via facoltativa e non accettate come tali dal destinatario.

Fatturazione Elettronica - Consorzi

- Le prestazioni rese dai consorziati nei confronti del consorzio (circ. 2.7.2018 n. 13), assumono la stessa valenza delle prestazioni che il consorzio rende nei confronti dei terzi, così come avviene nei rapporti fra mandante e mandatario nell'ambito del mandato senza rappresentanza (art. 3 co. 3 del DPR 633/72).
 - Ciò potrebbe condurre a ritenere che, ove il consorzio operi nei confronti della Pubblica Amministrazione, anche le prestazioni rese dai consorziati debbano ritenersi effettuate verso la P.A.
 - L'Amministrazione finanziaria ha peraltro ribadito che l'equiparazione delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono fra mandante e mandatario "opera, ai fini IVA, in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione all'aspetto soggettivo".

Fatturazione Elettronica - Consorzi

- Si può quindi affermare che l'obbligo di emissione della fattura elettronica in capo a consorzi aggiudicatari di appalti nei confronti della P.A., non si possa estendere in via automatica ai rapporti fra consorziati e consorzio,
 - ma debba applicarsi solo con riferimento ai rapporti "diretti" fra soggetto titolare del contratto con la Pubblica Amministrazione (ad es. il consorzio), nonché tra questo e i soggetti di cui esso si avvale (es. i consorziati laddove il loro coinvolgimento sia previsto in aderenza alle disposizioni di cui all'art. 105 del DLgs. 18.4.2016 n. 50).

Fatturazione Elettronica – Corrispettivi telematici

- In caso di esercizio dell'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (ex Dlgs 127/2015) quali attività deve realizzare l'esercente?
 - Dopo l'esercizio telematico dell'opzione sul portale «Fatture e Corrispettivi», i commercianti al minuto devono:
 - acquistare un registratore telematico;
 - inviare giornalmente e telematicamente i dati dei corrispettivi.
 - Solo in questo caso i commercianti non sono più tenuti al rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale, ma devono comunque rilasciare un «Documento commerciale» avente il contenuto descritto nel decreto ministeriale 7 dicembre 2016 e nel provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016.